



REGIONE LOMBARDIA  
Segretario della Giunta Regionale  
La presente è stata deliberata in Giunta Regionale  
Milano, il 20 MAR. 2008  
d'ordine del Segretario  
Il Funzionario delegato

DELIBERAZIONE N° VIII /

006840

Seduta del 19 MAR. 2008

Presidente

ROBERTO FORMIGONI

Assessori regionali

VIVIANA BECCALOSSI Vice Presidente  
GIAN CARLO ABELLI  
DAVIDE BONI  
LUCIANO BRESCIANI  
MASSIMO BUSCEMI  
RAFFAELE CATTANEO  
ROMANO COLOZZI  
MASSIMO CORSARO

FRANCO NICOLI CRISTIANI  
LIONELLO MARCO PAGNONCELLI  
MASSIMO PONZONI  
PIER GIANNI PROSPERINI  
GIOVANNI ROSSONI  
MARIO SCOTTI  
DOMENICO ZAMBETTI  
MASSIMO ZANELLO

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta dell'Assessore Viviana Beccalossi

Oggetto

MISURE REGIONALI DI SOSTEGNO DELLE AZIENDE FRUTTICOLE E VIVAISTICHE COLPITE DA "VAIOLATURA DELLE DRUPACEE", CAUSATA DALL'AGENTE PATOGENO "PLUM POX VIRUS" (SHARKA) O DA "COLPO DI FUOCO BATTERICO", CAUSATO DALL'AGENTE PATOGENO "ERWINIA AMYLOVORA" (ART. 17, C. 1, LETT. B), L.R. N. 7/2000)

GRUPPO  
REGIONALE  
FEDERICO

Il Dirigente Dr. Aldo Deias

Il Direttore Generale Dr. Umberto Benezzi

m. settore  
del 14.3.2008

L'atto si compone di 6 pagine  
di cui 3 pagine di allegati,  
parte integrante.



VISTI:


- la direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella comunità, in particolare quanto stabilito dell'art. 16, punto 1;
- la legge 1 luglio 1997 n. 206, "Norme in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi";
- la legge 17 agosto 1999 n. 307 "Disposizioni in materia d'interventi del fondo di solidarietà nazionale in favore delle aziende agricole danneggiate da fitopatie di eccezionale gravità";
- il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 29 novembre 1996 "Lotta obbligatoria contro il virus della "Vaiolatura delle drupacee"(Sharka);
- il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 10 settembre 1999, n. 356 "Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia Amylovora), nel territorio della Repubblica";
- l'art. 17 della Legge Regionale n. 7 del 7/02/2000, "Norme per gli interventi regionali in agricoltura" che alla lettera b) del comma 1 dispone che, in coerenza con le linee di orientamento comunitario, vengano posti in essere aiuti idonei a sostenere l'attuazione di programmi e misure di lotta contro epizoozie, fermi pesca e fitopatie comprendenti anche misure di indennizzo ed incentivi destinati a favorire la partecipazione a programmi di prevenzione ed eradicazione;
- il regolamento 1857/2006, agli artt. 10 e 20;
- il programma "Misure regionali di sostegno delle aziende frutticole e vivaistiche colpite da "Vaiolatura delle drupacee" causata dall'agente patogeno "Plum pox virus"(Sharka) o da "Colpo di fuoco batterico", causato dall'agente patogeno "Erwinia Amylovora", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale e composto di n. 3 pagine;

PRESO ATTO dal Dirigente dell'Unità Organizzativa proponente che:

- attualmente le infezioni "Vaiolatura delle drupacee"(Sharka) e "Colpo di fuoco batterico" (Erwinia Amylovora) sono presenti nelle aree frutticole e vivaistiche del territorio della Regione Lombardia;
- il programma proposto intende sostenere le aziende frutticole e vivaistiche in cui è stata accertata ufficialmente la presenza di piante infette da vaiolatura delle drupacee (Sharka) e dal colpo di fuoco batterico (Erwinia Amylovora), al risanamento delle produzioni con estirpazione di piante da frutto di albicocco, ciliegio acido, ciliegio dolce, cotogno, melo, pero, pesco, susino e dei relativi portainnesti);
- nei comuni infetti è stata accertata ufficialmente la presenza di piante infette dai patogeni sopra richiamati;
- il perdurare delle infezioni di cui trattasi rappresenta un grave problema per la sopravvivenza delle aziende frutticole e vivaistiche del territorio lombardo;

CONSIDERATO che con il sopraccitato programma si propone:

- di incentivare il risanamento delle aree frutticole colpite dalle infezioni di Sharka e di Erwinia Amylovora;
- di preventivare una spesa di € 2.500.000,00 che graverà per € 274.000,00 sul capitolo 5458 del bilancio regionale 2008 e per € 2.226.000,00 sul cap. 5646 del bilancio 2009, dando atto che le risorse relative all'esercizio 2009 si renderanno disponibili a seguito della reiscrizione dei fondi di cui all'art. 50 della l.r. 34/78, previa richiesta al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di poter utilizzare le suddette risorse finanziarie allocate al cap. 5646 per le misure di sostegno di cui al presente provvedimento;

 1



- di subordinare l'apertura dei termini di presentazione di nuove domande sulla base delle effettive disponibilità finanziarie allocate nel bilancio regionale;

RITENUTO dal Dirigente proponente di sottoporre l'approvazione del programma "Misure regionali di sostegno delle aziende frutticole e vivaistiche colpite da "Vaiolatura delle drupacee" (Sharka) o da "Colpo di fuoco batterico" (Erwinia Amylovora)";

RITENUTO di dare attuazione al presente provvedimento di lotta obbligatoria da applicarsi solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di cui agli artt. 10 e 20 del regolamento (CE) n. 1857/2006;

VAGLIATE ed assunte come proprie le predette determinazioni;

AD UNANIMITA' di voti espressi nelle forme di legge

### DELIBERA

Recepite le motivazioni espresse in premessa:

1. di approvare il programma "Misure Regionali di sostegno delle aziende frutticole e vivaistiche colpite da "Vaiolatura delle drupacee", causata dall'Agente patogeno "Plum Pox virus" (Sharka), o da "Colpo di fuoco batterico", causato dall'agente patogeno "Erwinia Amylovora" allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale composto di n. 3 pagine.
2. di dare atto che il Dirigente proponente della D.G. Agricoltura provvederà:
  - all'applicazione del regime di cui trattasi, solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di cui agli artt. 10 e 20 del regolamento (CE) n. 1857/2006;
  - all'attuazione del regime di cui sopra e alla determinazione delle relative modalità tecniche;
  - all'apertura dei termini di presentazione di nuove domande sulla base delle disponibilità finanziarie allocate nel bilancio regionale;
3. di dare atto che alla spesa presunta di € 2.500.000,00 si provvederà per € 274.000,00 sul capitolo 5458 del bilancio regionale 2008 e per € 2.226.000,00 sul cap. 5646 del bilancio 2009, dando atto che le risorse relative all'esercizio 2009 si renderanno disponibili a seguito della reiscrizione dei fondi di cui all'art. 50 della l.r. 34/78, previa richiesta al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di poter utilizzare le suddette risorse finanziarie allocate al cap. 5646 per le misure di sostegno di cui al presente provvedimento;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.



Il Segretario

Marco Pillori



**Misure regionali di Sostegno delle Aziende frutticole e vivaistiche colpite da "Vaiolatura delle drupacee" causata dall'agente patogeno "Plum pox virus" (Sharka), o da "Colpo di fuoco batterico", causato dall'agente patogeno "Erwinia Amylovora".**

## **1. Finalità**

La Regione Lombardia ha adottato misure di lotta obbligatoria al fine di contrastare l'espandersi dell'infezione "vaiolatura delle drupacee", causata dall'agente patogeno Plum Pox Virus (Sharka), in esecuzione di quanto disposto dal Ministero per le politiche agricole e forestali, con decreto in data 29/11/1996, e come da decreto n. 356 del 10/09/1999 con il quale sono state emanate le misure di lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico, causato dall'agente patogeno Erwinia Amylovora.


La Commissione UE con decisione SG (2001) D/289300 del 20/06/2001, ha espresso parere di compatibilità agli aiuti per l'estirpo ed il reimpianto di alberi di drupacee e rosacee colpite dalle infezioni di Sharka e di Erwinia amylovora.

Il perdurare delle infezioni di cui trattasi ha continuato a manifestarsi nonostante l'applicazione delle misure di lotta obbligatoria previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, ciò ha reso necessario dare attuazione al presente programma di misure regionali.

Con le presenti disposizioni si definiscono le modalità e criteri operativi per la concessione di contributi per il risanamento delle aree frutticole colpite dalle infezioni di Sharka ed Erwinia amylovora previsti dalle leggi n.206 del 1° luglio 1997 e n. 307 del 17 agosto 1999.

## **2. Riferimenti normativi**

- direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella comunità, in particolare quanto stabilito dell'art. 16, punto 1;
- legge 1 luglio 1997 n. 206 "Norme in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi";
- legge 17 agosto 1999 n. 307 "Disposizioni in materia d'interventi del fondo di solidarietà nazionale in favore delle aziende agricole danneggiate da fitopatie di eccezionale gravità";
- decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 29 novembre 1996 "Lotta obbligatoria contro il virus della "Vaiolatura delle drupacee" (Sharka);
- decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 10 settembre 1999, n. 356 "Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia Amylovora), nel territorio della Repubblica";
- art. 17 della Legge Regionale n. 7 del 7/02/2000 "Norme per gli interventi regionali in agricoltura" che alla lettera b) del comma 1 dispone che, in coerenza con le linee di orientamento comunitario, vengano posti in essere aiuti idonei a sostenere l'attuazione di programmi e misure di lotta contro epizootie, fermi pesca e fitopatie comprendenti anche misure di indennizzo ed incentivi destinati a favorire la partecipazione a programmi di prevenzione ed eradicazione;
- regolamento 1857/2006, artt. 10 e 20.



### 3. Beneficiari

Le imprese agricole, titolari di partita IVA, iscritte presso le Camere di commercio al registro delle imprese, Sezione speciale imprenditori agricoli e Sezione coltivatori diretti.

### 4. Modalità applicative

L'intervento si applica nei territori in cui siano disposte le misure di lotta obbligatoria e sia stato emanato dalla competente Struttura Organizzativa della Regione Lombardia l'ordine di estirpazione e/o di distruzione di piante da frutto di albicocco, ciliegio acido, ciliegio dolce, cotogno, melo, pero, pesco, susino e dei relativi portainnesti in applicazione del D.M. 10 settembre 1999, n. 356, del D.M. 29 novembre 1996.

Possono aderire all'aiuto le imprese agricole di cui al precedente punto 1 che:


- Hanno dato esecuzione alle misure di lotta obbligatoria prevista nell'ordine di estirpazione e/o distruzione nelle particelle site in tutto o in parte nel territorio della Regione Lombardia;
- Non hanno già beneficiato, per le stesse finalità e particelle, di contributi erogati, anche da altri Enti Pubblici, sulla base di altre disposizioni di copertura di regimi assicurativi agevolati;
- Sulle particelle aziendali interessate dall'estirpazione si impegnano ad eseguire, entro il termine di 12 mesi dalla data di comunicazione di ammissione al sostegno, il reimpianto di piante da frutto di una o più delle seguenti specie (anche se diverse da quelle espianate): actinidia (*Actinidia* spp.), albicocco (*Prunus armeniaca*), ciliegio acido (*Prunus cerasus*), ciliegio dolce (*Prunus avium*), cotogno (*Cydonia oblonga*), kaki (*Diospyros kaki*), melo (*Malus domestica*), pero (*Pyrus communis*), pesco (*Prunus persica*), susino (*Prunus domestica* e *Prunus salicina*);
- Inoltre rispettano le seguenti condizioni:

il numero delle piante reimpiantate almeno pari a quello delle piante estirpate, oppure qualora l'ordine di estirpazione e/o distruzione ha riguardato un'intera superficie, il reimpianto deve essere effettuato su una superficie almeno pari a quella occupata dalle piante estirpate con un investimento minimo compatibile con le prescrizioni dei "Disciplinari di produzione – parte speciale" approvati dalla Regione Lombardia nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale.

### 5. Entità degli aiuti.

L'entità del contributo è calcolato sulla base dei parametri previsti dalle leggi n. 206 del 1 luglio 1997 e n. 307 del 17 agosto 1999, come segue:

- a) Frutteti specializzati: contributo massimo concedibile per albero estirpato:
- € 30,99 con massimo di € 9.296,22 per ettaro, nel primo anno dell'impianto;
  - € 38,73 con massimo di € 11.362,05 per ettaro, nel secondo anno dell'impianto;
  - € 46,48 con massimo di € 13.944,34 per ettaro, nel terzo anno dell'impianto;
  - € 49,06 con massimo di € 18.592,45 per ettaro, dal quarto al nono anno dell'impianto;



- € 38,73 con massimo di € 15.493,71 per ettaro, nel decimo anno dell'impianto;
- € 30,99 con massimo di € 12.394,97 per ettaro, nell'undicesimo anno dell'impianto;
- € 10,33 con massimo di € 9.296,22 per ettaro, dal dodicesimo anno dell'impianto.

In caso di appezzamenti disetanei, l'età cui ci si riferisce per il calcolo del contributo massimo è ottenuta dalla media aritmetica, arrotondata all'intero più vicino, delle età dell'impianto delle singole piante estirpate;

- b) vivai:
  - € 2,58 per pianta estirpata, qualunque sia l'età della stessa;
- c) In entrambi i casi il contributo minimo erogabile per singolo beneficiario è stabilito in € 250,00, pertanto per importi inferiori non si procederà all'erogazione di contributi;
- d) Nel caso di insufficiente disponibilità di bilancio, si procederà a liquidare le domande giacenti con priorità temporale legata all'annualità. Per le annualità non completamente liquidabili, per insufficiente disponibilità di bilancio, si procederà ad un riparto proporzionale;
- e) Nel calcolo dell'entità degli aiuti da concedere verranno dedotti gli importi eventualmente percepiti nell'ambito di regimi assicurativi e quelli non sostenuti a causa delle fitopatie, che sarebbero stati altrimenti sostenuti.

## 6. Limiti, divieti e condizioni

I reimpianti effettuati in violazione delle disposizioni fitosanitarie non danno diritto a contributo.

In caso di mancato reimpianto entro il termine previsto, il contributo viene revocato ed il beneficiario deve restituire l'acconto eventualmente erogato maggiorato degli interessi legali e delle spese accessorie.

Nel caso in cui per disposizioni fitosanitarie non sia possibile effettuare il reimpianto con specie sensibili alla patologia accertata e, per motivi legati alla specializzazione produttiva dell'azienda, non sia possibile utilizzare una delle specie alternative elencate al punto 2, l'entità massima del contributo è ridotta all'80% degli importi indicati al precedente punto 3.

## 7. Procedure

Le procedure inerenti alla presentazione delle domande all'istruttoria, all'approvazione delle istanze, alla liquidazione dei contributi, nonché all'apertura del bando saranno definite dal dirigente dell'Unità Organizzativa competente della D.G. Agricoltura con proprio atto.

Con medesimo atto si provvederà alla definizione del modello di domanda e delle modalità tecniche attuative del presente provvedimento.

